



COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E
RELAZIONI INTERNAZIONALI

CAPITOLATO TECNICO - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) UBICATO ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE "CRISTOFORO COLOMBO" DI GENOVA.

Art. 1 - OGGETTO- VALORE DEL SERVIZIO E DURATA

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento per l'affidamento della gestione del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (di seguito IAT) ubicato all'interno dell'Aeroporto Internazionale "Cristoforo Colombo" di Genova.

L'importo del servizio sarà determinato dal ribasso offerto rispetto al prezzo base posto a base di gara che ammonta a complessivi Euro 47.213,00 esclusa IVA al 22%

Il servizio dovrà essere garantito sette giorni su sette per 10 ore giornaliere anche in caso di emergenze e imprevisti non programmabili, il servizio, pertanto decorrerà dalla data di assegnazione, per una durata di mesi 7 per un totale di 214 giorni, 2140 ore di apertura di cui n. 380 festive.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

La Civica Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi e condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Il codice identificativo della gara (CIG) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG attivata sul sito www.avcp.it 6733475



COMUNE DI GENOVA

Art. 2 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica nello IAT ubicato all'interno dell'Aeroporto Internazionale "Cristoforo Colombo" di Genova, con finalità di promuovere, incrementare lo sviluppo turistico di Genova e del territorio regionale. L'attività che riguarda la raccolta e la diffusione di informazioni turistiche, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti, è articolata in modalità di front office e back office. Il servizio, coordinato dalla Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali, dovrà essere erogato in maniera imparziale, trasparente, gratuito e dovrà assicurare la completa funzionalità dell'Ufficio IAT secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n°28/2006 «Organizzazione turistica regionale».

Il Comune di Genova si farà carico della locazione dello spazio riservato all'Ufficio nell'ambito dell'Aeroporto, delle utenze e metterà a disposizione le attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio, il materiale informativo e divulgativo, nonché i prodotti destinati alla vendita.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- a) rendere il servizio mediante soggetti in grado di fornire informazioni turistiche relativamente all'offerta del territorio cittadino e regionale;
- b) impiegare addetti in possesso una buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra francese, tedesco, spagnolo, russo - nonché in possesso di conoscenze informatiche che permettano di utilizzare il pacchetto Office e navigare in Rete. Inoltre gli addetti, in qualità di Agenti Contabili esterni del Comune di Genova, dovranno svolgere attività di vendita al pubblico di quei prodotti e servizi turistici (quali ad esempio biglietti Acquario, Card Musei, visite guidate, prenotazioni alberghiere, titoli di viaggio, gadget, ecc.) venduti presso gli uffici IAT di Genova, utilizzando il sistema di contabilità degli stessi, e provvedere al versamento delle quote incassate e contabilizzate - l'eventuale vendita di altri prodotti e servizi dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Genova;
- c) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel presente documento;
- d) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;



COMUNE DI GENOVA

- e) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- f) ottemperare all'obbligo di cura dei locali e di quanto vi è custodito;

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi.

L'Aggiudicatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'Aggiudicatario è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Art. 4 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché



COMUNE DI GENOVA

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario/i, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione dello stesso da parte dell'impresa con un massimale annuo non inferiore a € 2.000.000,00

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali.

Art. 5 - PENALI

L'Amministrazione Comunale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Tecnico.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato e dei conseguenti obblighi contrattuali, nonché in caso di mancata corrispondenza con quanto offerto sotto i diversi profili, l'aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatto salvo l'integrale risarcimento del danno nel caso di inadempienza totale delle prestazioni dedotte in contratto o anche di inadempienze parziali nel caso in cui, a motivo della rilevanza dell'inadempimento, tali prestazioni non rivestissero alcuna utilità per la Civica Amministrazione, ad insindacabile giudizio della stessa. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:



COMUNE DI GENOVA

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro., comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

- b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

- c) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- h) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

- i) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010

Il contratto sarà altresì risolto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a



COMUNE DI GENOVA

forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 7- ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni entro i termini stabiliti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni, anche d'immagine, eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013; n. 55, intestate a Comune di Genova- Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali - via Garibaldi 9 - 16124 Genova indicando il seguente CODICE UNICO: E 4390 W.

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG 6733475 e il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.



COMUNE DI GENOVA

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In applicazione di quanto previsto dall'art.4 del DPR 207/2010, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Art. 9 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai partecipanti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Genova, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Cesare Torre Dirigente della Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali.

ART. 11 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.



COMUNE DI GENOVA

ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 81 del 2015 e s.m.i., del C.C.N.L. vigente e comunque della normativa vigente applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile

ART. 13 D.U.V.R.I

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla presente fornitura per la stipula del relativo contratto, rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Dirigente

(Dott. Cesare Torre)
(firmato digitalmente)